

# CONVEGNO

del 16 luglio 2014

# LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

1

## Punti fondamentali

- Le STP: aspetti civilistici, fiscali e previdenziali
  - Introduzione
  - Normativa di riferimento
  - Aspetti fiscali
  - Iscrizione Albi


2



## Introduzione

La "legge di stabilità" (L. n.183/2011) ha innovato l'esercizio delle attività professionali consentendo ai professionisti, regolarmente iscritti agli ordini, di esercitare la loro attività, oltre che in forma individuale e in forma associativa, anche secondo uno dei modelli societari previsti dal codice civile.

3



## Normativa di riferimento

- Art. 10, L 12/11/2011, n. 183  
" LEGGE DI STABILITÀ ANNO 2012"
- Decreto Ministero della Giustizia  
08/02/2013 "REGOLAMENTO"

4

## Normativa di riferimento

### **Art. 10, co. 3, L. 183/2011**

«È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci NON inferiore a tre.»


5

## Normativa di riferimento

### **Libro V – Titolo V e VI Codice Civile**

- A. Società di persone
  - I. Società semplici
  - II. Società in nome collettivo
  - III. Società in accomandita semplice
- B. Società di capitali
  - I. Società a responsabilità limitata
  - II. Società in accomandita per azioni
  - III. Società per azioni
  - IV. Società cooperative
  - V. Società di mutua assicurazione

6



## Normativa di riferimento

Attenzione alle responsabilità a cui si va incontro rivestendo la figura di socio all'interno delle società prima indicate.

- Analisi sommaria responsabilità

7



## Normativa di riferimento

**Art. 10, co. 4, L. 183/2011 – Atto costitutivo**

- Esercizio in via esclusiva da parte dei soci dell'attività professionale
- Sono ammessi soci non professionisti
  - per prestazioni tecniche
  - per finalità di investimento
- Numero dei soci professionisti e partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci

8

## Normativa di riferimento

### **Art. 10, co. 4, L. 183/2011 – Atto costitutivo**

- Se viene a mancare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci, scioglimento della società e cancellazione da albo, salvo ripristino condizioni
- Esecuzione dell'incarico solo da soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta
- Esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dall'Albo con provvedimento definitivo
- Obbligo della polizza assicurazione per copertura rischi

9

## Normativa di riferimento

### **Art. 10, commi da 5 a 10, L. 183/2011**

#### **I REQUISITI**

- Denominazione sociale deve contenere l'indicazione di «società tra professionisti»  
Es. Studio Rossi s.r.l. "società tra professionisti"
- La partecipazione ad una società è incompatibile con quella ad altra società tra professionisti
- I professionisti sono tenuti al rispetto delle regole dell'ordine in cui sono iscritti; identicamente la Stp è tenuta all'osservanza delle norme deontologiche dell'Ordine presso il quale è iscritta

10

## Normativa di riferimento

### **Art. 10, commi da 5 a 10, L. 183/2011**

- Il socio professionista può apporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali che gli vengono affidate
- Le società tra professionisti possono essere costituite anche **per l'esercizio di più attività professionali**

11

## Normativa di riferimento

### **Regolamento (D.M. 34/2013)**

#### *Obblighi di informazione (art. 4)*

Sul diritto del cliente di chiedere che la prestazione sia eseguita da uno o più professionisti di propria scelta

Sulla possibilità che l'incarico conferito alla Stp sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti  
Sull'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società (anche in virtù della presenza di soci di investimento)

12



## Normativa di riferimento


### **Regolamento (D.M. 34/2013)**

#### *Obblighi di informazione (art. 4)*

Consegna elenco scritto dei soci professionisti e dei soci con finalità di investimento (NON dei soci per prestazioni tecniche ndr)

Deve risultare per atto scritto la prova dell'adempiimento degli obblighi di informazione prescritti

13



## Normativa di riferimento

### **Regolamento (D.M. 34/2013)**

#### *Esecuzione dell'incarico (art. 5)*

Il socio professionista può avvalersi di collaboratori e di ausiliari (sotto la propria responsabilità e direzione), ma deve darne informazione scritta al cliente

In caso di «sopravvenute esigenze non prevedibili» il socio professionista può nominare un sostituto (dandone sempre informazione scritta al cliente)

Il cliente può comunicare, entro 3 giorni, per iscritto, il proprio dissenso

14

## Normativa di riferimento

### Regolamento (D.M. 34/2013)

#### *Incompatibilità (art. 6)*

Il professionista che partecipa ad una Stp non può partecipare ad altre società tra professionisti (art. 10, co. 6, L 183/2011).

Tale profilo di incompatibilità si determina anche nel caso delle società multidisciplinari.

L'incompatibilità viene meno alla data del recesso o dell'esclusione del socio o del trasferimento della partecipazione.

15

## Normativa di riferimento


### Regolamento (D.M. 34/2013)

#### *Incompatibilità socio per finalità di investimento*

«Il socio per finalità di investimento può far parte di una società professionale solo quando:

- a) Sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all' albo professionale cui la società è iscritta (...)
- b) Non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione
- c) Non sia stato cancellato dall'albo per motivi disciplinari»

16



## Normativa di riferimento

### **Regolamento (D.M. 34/2013)**

*Incompatibilità socio per finalità di investimento*

Le incompatibilità si applicano anche ai legali rappresentanti delle società che partecipano alla Stp per finalità di investimento.

In caso di mancata rimozione delle cause di incompatibilità, integra l'illecito disciplinare per la Stp e per il socio professionista.

17



## Normativa di riferimento

### **Regolamento (D.M. 34/2013)**

*Registrazione (artt. 7,8,9,10)*

La società viene iscritta nel Registro con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità.

È istituita presso il registro una sezione speciale.

La Stp deve essere iscritta in una sezione speciale degli albi o registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

18

## Normativa di riferimento

### **Regolamento (D.M. 34/2013)**

*Registrazione (artt. 7,8,9,10)*

«La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'Ordine o Collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo».

19

## Normativa di riferimento

### **Regolamento (D.M. 34/2013)**

*Registrazione (artt. 7,8,9,10)*

Il consiglio dell'Ordine può negare l'iscrizione , ma prima di adottare il provvedimento deve comunicare al legale rappresentante della Stp «i motivi che ostano all'accoglimento della domanda».

Entro 10 giorni l'istante può presentare le proprie osservazioni (per iscritto).

20

## Normativa di riferimento

### **Regolamento (D.M. 34/2013)**

*Cancellazione per sopravvenuto difetto di un requisito (art. 11)*

Se è venuto meno uno dei requisiti previsti per la costituzione della Stp e la società, entro 3 mesi, non abbia provveduto alla regolarizzazione, il consiglio dell'ordine o collegio professionale procede alla cancellazione.

21

## Normativa di riferimento

### **Regolamento (D.M. 34/2013)**

*Regime disciplinare (art. 12)*

«Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinariamente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta.

Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società».

22

## Aspetti fiscali

### SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

- La nuova disciplina è stata introdotta da:
- Art. 10, commi da 3 a 10, L. 10/11/2011, n. 183;
  - Regolamento 08/02/2013, n. 34 del Ministero Grazia e Giustizia e Sviluppo economico

NESSUNA DEFINIZIONE IN MERITO ALLA NATURA DEL REDDITO PRODOTTO DALLA SOCIETÀ AI FINI DELL'IMPOSIZIONE DIRETTA

23

## Aspetti fiscali

### SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

DETERMINA IL REDDITO CON LE REGOLE DELL'ART. 54 TURR:  
- REDDITO DI LAVORO AUTONOMO  
- PRINCIPIO DI CASSA

IL REDDITO VIENE ATTRIBUITO PER TRASPARENZA AI SOCI, IN PROPORZIONE ALLA LORO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

LO STESSO PRINCIPIO VIENE APPLICATO AI FINI PREVIDENZIALI, IN PARTICOLARE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

24

## Aspetti fiscali

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO




Sulle fatture si applica:

- Il 20% di RITENUTA D'ACCONTO
- Il 4% di RITENUTA PREVIDENZIALE (contributo integrativo)

25

## Aspetti fiscali

IRAP



SI APPLICA L'IRAP COME NEL CASO DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI



SI RITIENE CHE COMUNQUE IL REQUISITO DELL'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE SIA DA VERIFICARE IN CONCRETO

26